

# Ordinanza sulle foreste (OFo)

Modifica del ...

Avamprogetto del 23.09.2015 per l'indagine conoscitiva

---

Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:

I

L'ordinanza del 30 novembre 1992<sup>1</sup> sulle foreste è modificata come segue:

*Art. 19 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> I provvedimenti di cura dei popolamenti giovani comprendono:

- a. la cura del novelletto e delle spessine, come pure il dirado delle perticaie al fine di ottenere popolamenti adatti alle condizioni stazionali, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti;

*Art. 28*           Principi  
(art. 26)

<sup>1</sup> Per danni alla foresta si intendono danni che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni e che sono causati da:

- a. eventi naturali, quali tempeste, incendi o siccità;
- b. organismi nocivi, quali determinati virus, batteri, vermi, insetti, funghi o piante.

<sup>2</sup> La vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi è disciplinata dall'ordinanza del 27 ottobre 2010<sup>2</sup> sulla protezione dei vegetali.

*Art. 29*           Compiti della Confederazione  
(art. 26 e 27a cpv. 2)

<sup>1</sup> Per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta l'UFAM adempie in particolare i seguenti compiti:

- a. stabilisce, con la partecipazione dei Cantoni interessati, strategie e direttive per eventi naturali e organismi nocivi;
- b. coordina i provvedimenti dei Cantoni di importanza intercantonale;
- c. stabilisce i provvedimenti dei Cantoni, se il coordinamento di cui alla lettera b non è sufficiente.

<sup>2</sup> L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) adempie, nei limiti del proprio mandato di base, i seguenti compiti:

- a. organizza, insieme ai servizi forestali cantonali, il rilevamento di dati importanti ai fini della protezione della foresta;
- b. informa sulla comparsa di organismi nocivi o di altri fattori che possono mettere in pericolo la foresta;
- c. presta consulenza in materia di protezione della foresta ai servizi specializzati federali e cantonali.

*Art. 30*           Compiti dei Cantoni  
(art. 23 e 27 cpv. 1)

<sup>1</sup> Per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta i Cantoni provvedono in particolare:

- a. alla costruzione di impianti tecnici permanenti e all'adozione di misure selvicolturali per la prevenzione e la lotta agli incendi;
- b. alla riduzione del carico fisico sul suolo;
- c. alla lotta agli organismi nocivi in determinate zone, eliminandoli, contenendoli o limitandone i danni;
- d. alla sorveglianza di tali zone per riconoscere tempestivamente nuovi focolai d'infestazione da organismi nocivi e seguire il loro sviluppo;
- e. all'adeguata informazione della popolazione per prevenire la propagazione di organismi nocivi in zone in cui non sono ancora presenti;
- f. al ripopolamento dopo i danni alla foresta.

<sup>2</sup> Presentano all'UFAM, a sua richiesta, un rendiconto dei provvedimenti adottati.

*Art. 31 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il piano di prevenzione comprende provvedimenti forestali, venatori e per il miglioramento e l'acquietamento degli spazi vitali nonché un controllo dell'efficacia dei provvedimenti assunti.

<sup>1</sup> RS 921.01  
<sup>2</sup> RS 916.20

**Art. 32** Formazione e formazione continua sul piano teorico e pratico  
(art. 29 cpv. 1 e cpv. 2)

- <sup>1</sup> L'UFAM, in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e altre organizzazioni interessate, provvede al mantenimento delle conoscenze e delle capacità acquisite durante gli studi, come pure all'introduzione d'innovamenti teorici e pratici.
- <sup>2</sup> Dopo aver consultato i Cantoni, l'UFAM emana direttive su requisiti, contenuto, certificato nonché garanzia di qualità della formazione continua sul piano pratico.
- <sup>3</sup> I Cantoni provvedono, insieme all'UFAM, a garantire il numero necessario di posti per la formazione continua sul piano pratico.

*[Fatto salvo l'appianamento delle divergenze sull'integrazione della LFo]*

**Art. 34** Sicurezza sul lavoro  
(art. 21a e 30)

- <sup>1</sup> I Cantoni, in collaborazione con organizzazioni specializzate, provvedono affinché siano offerti corsi rivolti alla manodopera forestale non qualificata e agli agricoltori per migliorare la sicurezza durante i lavori di raccolta del legname nella foresta.
- <sup>2</sup> L'UFAM emana un'ordinanza che disciplina i contenuti e la durata dei corsi. L'Ufficio stabilisce inoltre i requisiti per gli erogatori di formazione e per l'attestato di formazione.
- <sup>3</sup> La raccolta del legname nella foresta comprende l'abbattimento, l'esbosco, la sramatura, lo scortecciamento e il sezionamento di alberi e tronchi.
- <sup>4</sup> Particolare attenzione agli aspetti della sicurezza sul lavoro deve essere riservata nel caso della raccolta di legname nella foresta dopo un evento naturale.

Capitolo 5, sezione 2 (art. 36-37)

Abrogata

**Art. 37a**  
(art. 33 e 34)

- <sup>1</sup> L'UFAM è competente per i rilevamenti dei dati sulle foreste.
- <sup>2</sup> In collaborazione con l'FNP, rileva:
  - a. nell'inventario forestale nazionale, i dati di base concernenti le stazioni, le funzioni e lo stato delle foreste;
  - b. i processi di sviluppo a lungo termine nelle riserve forestali naturali.
- <sup>3</sup> Nell'ambito del proprio mandato di base, l'FNP rileva mediante programmi di ricerca a lungo termine il deterioramento degli ecosistemi forestali.
- <sup>4</sup> L'Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile del sondaggio annuale nelle aziende forestali (statistica forestale svizzera).
- <sup>5</sup> L'UFAM informa le autorità e la popolazione in merito ai rilevamenti.

**Sezione 4: Promozione del legno**

*[Fatto salvo l'appianamento delle divergenze sull'integrazione della LFo]*

**Art. 37b** Vendita e utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile  
(art. 34a)

- <sup>1</sup> La vendita e l'utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile vengono promossi unicamente in ambito precompetitivo e sovraziendale.
- <sup>2</sup> Possono essere sostenuti, in particolare, progetti di ricerca e sviluppo innovativi che ai fini di una gestione forestale sostenibile migliorano la base di dati disponibile, le possibilità di vendita e di utilizzo del legno o l'uso efficiente delle risorse, come pure le relazioni pubbliche.
- <sup>3</sup> Devono essere fornite all'UFAM, a sua richiesta, tutte le informazioni in relazione con le attività oggetto di finanziamento.

Art. 40 cpv. 3

- <sup>3</sup> Il contributo, accordato tramite decisione formale, ai costi di progetti scaturiti da eventi naturali eccezionali ammonta al massimo al 40 per cento ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a, c e d.

**Art. 40a** Provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione  
(art. 37a)

- <sup>1</sup> L'ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni al di fuori della foresta di protezione è stabilito in base:
  - a. al pericolo rappresentato per le funzioni della foresta;
  - b. al numero di ettari interessati da provvedimenti;
  - c. alla qualità della fornitura della prestazione.

<sup>2</sup> L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

<sup>3</sup> Le indennità possono essere accordate singolarmente per provvedimenti non prevedibili e particolarmente onerosi. Il contributo ai costi ammonta al massimo al 40 per cento ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a e c.

<sup>4</sup> Le indennità possono essere accordate soltanto se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica e sono conformi alle strategie e direttive dell'UFAM in materia di protezione della foresta.

*Art. 40b* Indennità per costi  
(art. 37b)

<sup>1</sup> Può essere versata un'indennità nei casi di rigore, ossia a singoli soggetti che hanno subito un danno particolarmente pesante e del quale non si può pertanto pretendere che si assumano i costi.

<sup>2</sup> Le domande di indennità, debitamente motivate, devono essere presentate al servizio cantonale competente dopo l'accertamento del danno, ma al più tardi a un anno dall'esecuzione dei provvedimenti.

<sup>3</sup> Non viene accordata alcuna indennità per perdita di guadagno o danni immateriali.

<sup>4</sup> La Confederazione rimborsa ai Cantoni, nel quadro delle indennità globali di cui all'articolo 40a, dal 35 al 50 per cento delle indennità versate.

*Art. 41 Rimando, rubrica, nonché cpv. 1 lett. b ed e nonché cpv. 4*  
(art. 38 cpv. 1)

<sup>1</sup> L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribuiscono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base:

b. *Abrogata*

e. al numero di ettari di superficie da delimitare al di fuori delle riserve forestali con un'alta percentuale di soprassuolo vecchio e di legno morto o con sufficienti alberi che presentano strutture di particolare valore per la biodiversità nella foresta (alberi-biotopo);

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Art. 42*

*Abrogato*

*Art. 43, rubrica, cpv. 1 lett. a ed e-j, nonché cpv. 4-7*  
Gestione forestale

<sup>1</sup> L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilito:

- a. per le basi della pianificazione cantonale: secondo l'estensione della superficie forestale cantonale e della superficie forestale presa in considerazione nella pianificazione o in un'analisi dell'effetto dei provvedimenti;
- e. per la promozione della formazione professionale di operai forestali: secondo il numero delle giornate di corso frequentate;
- f. per la formazione pratica di operatori forestali con un titolo universitario: secondo il numero delle giornate di formazione frequentate;
- g. per la cura dei popolamenti giovani: secondo il numero di ettari di popolamenti giovani da curare;
- h. per l'adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento: secondo il numero di ettari di superficie interessati da provvedimenti;
- i. per la produzione di materiale di riproduzione forestale: secondo l'infrastruttura e l'equipaggiamento degli essiccatoi forestali nonché il numero delle specie arboree importanti per la diversità genetica nelle piantagioni da seme.

[Fatto salvo l'appianamento delle divergenze sull'integrazione della LFo]

j. per la costruzione o l'acquisto nonché il ripristino di strutture di raccordo: secondo il numero di ettari di superficie forestale raccordata.

<sup>4</sup> Gli aiuti finanziari globali per la promozione della formazione professionale di operai forestali sono accordati solo se i corsi sul miglioramento della sicurezza sul lavoro sono offerti da erogatori di corsi che possiedono una formazione riconosciuta dalla Confederazione.

<sup>5</sup> Gli aiuti finanziari globali per la cura dei popolamenti giovani e per l'adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento sono accordati solo se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica.

<sup>6</sup> Gli aiuti finanziari per la produzione di materiale di riproduzione forestale sono accordati solo se è stato presentato un progetto di costruzione o piano di gestione approvato dal Cantone, corredato di preventivo e garanzia di finanziamento.

[Fatto salvo l'appianamento delle divergenze sull'integrazione della LFo]

<sup>7</sup> Gli aiuti finanziari globali per le strutture di raccordo sono accordati solo se non esiste nessuna pianificazione cantonale e se la struttura corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 13a e rispetta la foresta come ambiente naturale di vita.

*Art. 44 cpv. 1 e 4*

*Abrogati*

*Art. 66 Rimando, rubrica, nonché cpv. 3*

(art. 50 e 51 cpv. 2)

<sup>3</sup> Per dirigere un circondario o un settore forestale gli operatori forestali in possesso di una formazione superiore devono disporre di esperienza pratica nell'esecuzione dei compiti di polizia forestale e di comprovate competenze per la salvaguardia duratura di tutte le funzioni della foresta.

## II

Abrogazione di un altro atto normativo

Il regolamento del 2 agosto 1994<sup>2</sup> concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale è abrogato.

## III

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

**1. Ordinanza del 21 maggio 2008<sup>3</sup> sulla geoinformazione***Allegato 1*Identificatore 156: *abrogato*

Identificatore 157: margine statico delle foreste RS 921.0 art. 10 cpv. 2, 13; RS 921.01 art. 12a

**2. Ordinanza del 3 giugno 2005<sup>5</sup> sugli emolumenti dell'UFAM***Allegato**N. 3a lett. e*

Controlli dei materiali da imballaggio in legno non lavorato secondo la norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15:

1. emolumento minimo per ogni carico di container	200
2. supplemento per ritardo ai controlli	100
3. supplemento per mancato annuncio	200
4. supplemento per materiali d'imballaggio non conformi	100
5. supplemento per ritrovamento di organismi nocivi per ogni carico di container	150
6. supplemento per ritrovamento di organismi nocivi per ogni campione/analisi	350

**3. Ordinanza del 27 ottobre 2010<sup>6</sup> sulla protezione dei vegetali***Art. 15 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Se la situazione fitosanitaria lo esige, l'UFAM può, nei limiti delle proprie competenze, estendere l'obbligo di controllo alle merci menzionate nell'allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell'UE.

<sup>4</sup> Se la situazione fitosanitaria lo esige, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) può, nei limiti delle proprie competenze, estendere l'obbligo di controllo alle merci menzionate nell'allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell'UE.

*Art. 50*

Gli aiuti finanziari per le misure di protezione della foresta sono disciplinati dagli articoli 40–40b dell'ordinanza del 30 novembre 1992<sup>7</sup> sulle foreste.

*Art. 51 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il DATEC è competente per i seguenti ambiti:

- a. alberi e arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste e piante selvatiche minacciate;
- b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta.

*Art. 52 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'UFAM è competente, ai fini della presente ordinanza e delle prescrizioni che su di essa si basano, per i seguenti ambiti:

- a. alberi e arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste e piante selvatiche minacciate;

<sup>2</sup> RU 1994 2085, 2006 5241, 2007 4477, 2012 3631

<sup>3</sup> RS 510.620

<sup>5</sup> RS 814.014

<sup>6</sup> RS 916.20

<sup>7</sup> RS 921.01

- b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta.

*Art. 55* Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici delle questioni relative alla protezione della foresta.

*Art. 59 cpv. 2*

<sup>2</sup> Contro le decisioni prese in base all'articolo 52 capoverso 2 può essere mossa opposizione presso l'UFAM entro il termine di dieci giorni.

IV

Disposizione transitoria della modifica del ...

<sup>1</sup> Per i provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione che sono realizzati prima del 31 dicembre 2019 l'ammontare delle indennità può essere stabilito in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti stessi invece che secondo i criteri di cui all'articolo 40a capoverso 1.

*[Fatto salvo l'appianamento delle divergenze sull'integrazione della LFo]*

<sup>2</sup> Per le strutture di raccordo costruite, acquistate o ripristinate prima del 31 dicembre 2019 l'ammontare degli aiuti finanziari può essere stabilito in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti invece che secondo i criteri di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera j.

V

<sup>1</sup> Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il ... [secondo trimestre] 2016.

<sup>2</sup> La modifica dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM di cui al numero III.2 entra in vigore il 1° giugno 2017.

<sup>3</sup> L'articolo 32, l'abrogazione del capitolo 5 sezione 2 (art. 36-37), l'articolo 66 Rimando, rubrica, nonché capoverso 3 e l'abrogazione del regolamento di cui al numero II entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova